



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott. Francesco Testi;

Visto il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Angolo Terme relativo al rendiconto 2021, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005;

Vista la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2021, redatta ai sensi dell'art. 239, D.Lgs. n. 267/2000 (di seguito, per comodità, "Tuel");

Visto il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Angolo Terme, relativo al rendiconto 2022, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005;

Vista la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022, redatta ai sensi dell'art. 239 Tuel;

Visto il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Angolo Terme, relativo al rendiconto 2023, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005;

Vista la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2023, redatta ai sensi dell'art. 239 Tuel;

CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'Amministrazione in adunanza collegiale.

Tuttavia, a seguito dell'esame complessivo dei dati contabili relativi agli ee.ff. 2021-2023, sono emersi alcuni profili ricorrenti; pertanto, si invita l'Ente a:

- 1) effettuare un costante monitoraggio delle dinamiche afferenti le "entrate proprie" che, inevitabilmente, incidono sull'effettiva disponibilità di cassa. Correlativamente, si richiama l'attenzione sull'esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci conservate a residuo (anche se l'impatto



CORTE DEI CONTI

è attenuato dall'accantonamento al FCDE), affinché siano mantenute in bilancio solo quelle poste per le quali la riscossione è prevista con un ragionevole grado di certezza (cfr. C. conti, Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del. n. 116/2025/PRSE);

- 2) continuare nell'attività di riscossione dei residui attivi più risalenti; in particolare nell'attività di riscossione dei residui di Titolo I riconducibili alle entrate derivanti da IMU e TASI; valutare lo stralcio dal conto del bilancio del residuo ancora da riscuotere di € 36.200,00 di titolo IV riconducibile alle n. 8 autorimesse realizzate dall'Amministrazione comunale e assegnate ai cittadini a seguito di bando pubblico.

A tal proposito, si segnala che la permanenza in contabilità di residui attivi vetusti deve essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Ente locale, che deve tener conto dell'effettiva esigibilità di tali crediti, al fine di assicurare la corretta determinazione del risultato di amministrazione (cfr. C. conti, sez. reg. contr. Sardegna, del. n. 208/2024/PRSE). La giurisprudenza contabile ha altresì chiarito che *“ l'ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l'effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione (art. 230 del Testo unico sugli enti locali, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio”* (cfr. C. conti, sez. reg. contr. Lombardia, del. n. 60/2021/PRSE).

Le problematiche rilevate e il loro superamento saranno oggetto di approfondimento, unitamente ad ogni altro aspetto di rilievo, in sede di controllo sugli esercizi finanziari futuri.

Il Magistrato istruttore
dott. Francesco Testi

FT/mgs



CORTE DEI CONTI